

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

**STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

OGGETTO: Costituzione provvisoria fondi anno 2018 personale del comparto.

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario

Premesso che:

con D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 30/7/2010 n. 122, si stabiliva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso quello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Con la Legge 27.12.2013 n° 147 all'art. 1 comma 456 si prevedeva che "all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, deve essere aggiunto, il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Con la Circolare n. 12 del 23.03.2016 il MEF- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, fornisce indicazioni in relazione all'applicazione del comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015, che introduce una nuova misura di contenimento della spesa in materia di costi del personale pubblico. Con essa, infatti, la disciplina in materia di trattamento accessorio del personale muta nuovamente. L'art. 9, comma 2- bis, del decreto-legge n. 78/2010 (sia nella formulazione vigente nel quadriennio 2011-2014 che in quella operante nel 2015), viene abrogato. Per l'esercizio 2016, ma con rilevanza indiretta anche per quelli successivi disponeva infatti che "[...] nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

In particolare, la scheda tematica I.3, allegata alla circolare predetta chiarisce che, dall'anno 2016, l'importo predetto, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, "[...] non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione e la decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 146/2013. [...]". Tale circolare è stata applicata per la costituzione dei fondi 2015 e 2016.

La predetta circolare n. 12 del 23 marzo 2016 precisa poi che "[...] per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento. [...]" Tale modalità di decurtazione è stata operata con determinazione n. 1243 del 15.12.2016. Infine, con l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il quadro di riferimento muta ancora.

Dispone infatti la norma citata: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Pertanto, il dato di riferimento per la costituzione dei fondi 2018 è costituito dai fondi 2016. Al riguardo, di articolare interesse è il parere reso con Deliberazione n. 64/2017/PAR dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che di seguito si riporta circa "... i limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa vigenti per il 2017. Il recente art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (che abroga espressamente l'esposto art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che costituiva la norma valevole, in materia, nel 2016) introduce, infatti, una norma comunque simile a quella precedente, disponendo che, nelle more dell'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. In disparte ulteriori aspetti della disciplina, riguardanti casi specifici (enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2015), non rilevanti ai fini dell'odierno quesito, la principale novità della disposizione (oltre al mutamento dell'anno base, che slitta al 2016) è costituita dal venir meno del concorrente obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (che potrebbe permettere, a risorse complessive invariate, di incrementare il trattamento accessorio pro capite). La nuova disposizione non riproduce, infatti, la parte finale del comma 236 della legge n. 208/2015, che, per la materiale quantificazione del limite di spesa complessivo annuo, imponeva che il fondo venisse "ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Pertanto, dal 2017, opera come tetto l'ammontare del fondo costituito per dell'anno 2016, mentre non è più operante l'obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio (parimenti non presente nel 2015 e attenuato, grazie alla considerazione di quello assumibile, nel 2016).

In conclusione, l'obbligo di ridurre il fondo per la contrattazione integrativa in misura pari ai risparmi conseguiti nel quadriennio 2011-2014 (di vigenza della prima formulazione del più volte citato art. 9, comma 2-bis) non è più operante dal 2016 (anno in cui, con l'introduzione dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, la norma di finanza pubblica in materia è mutata), né riprodotto dal 2017 (in cui è stata abrogata anche la norma precedente, sostituita con altra, anche se simile). Tuttavia, i soli effetti della ridetta decurtazione continuano ad operare, costituendo uno degli elementi numerici in base ai quali è stato costituito, concretamente, il fondo per la contrattazione integrativa del 2015, che ha operato come tetto di riferimento per il successivo anno 2016, e, di conseguenza, per il corrente anno 2017".

Alla luce di quanto precede, risulta pertanto corretta pertanto la conferma per l'esercizio in corso, dello svolgimento di calcolo e degli importi complessivi dei fondi 2016.

Occorre inoltre, nell'ambito del fondo per il finanziamento della produttività collettiva, confermare provvisoriamente, nelle more della formalizzazione dell'accordo regionale deputato al loro esplicito riconoscimento e comunque fatta salva la riserva di ogni provvedimento si rendesse necessario in esito a eventuali diverse determinazioni regionali, l'importo delle risorse regionali aggiuntive di cui alla DGR 23-11513 del 3.6.2009 (relativa al biennio contrattuale 2006-2007).

Si dà atto infine che il presente provvedimento è finalizzato alla prima quantificazione complessiva delle risorse contrattuali rese disponibili, non costituendo pertanto pregiudizio ad eventuali determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale conformemente alle disposizioni del Ccnl di riferimento, finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.

In data 26.01.2018 si è provveduto a trasmettere in bozza alle RSU OO.SS rappresentative del comparto lo schema di quantificazione provvisoria dei fondi contrattuali 2018, predisposto in aderenza ai criteri sopra illustrati.

Tutto ciò premesso;

visto l'art.1, comma 456, della Legge n. 147 del 27.12.2013;

visto il comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015;

visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017,

visto il vigente CCNL del personale del comparto della sanità;

DETERMINA

1. Di costituire, in via provvisoria, nei termini specificati in premessa, gli importi dei fondi contrattuali del personale dell'area del comparto per l'anno 2018, come risultano dalle tabelle allegate al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il finanziamento degli istituti contrattuali applicabili nel corso del 2018 al personale del comparto dell'Agenzia avviene utilizzando i fondi provvisoriamente quantificati con il presente provvedimento;
3. Di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dell'ammontare finale dei fondi relativi al 2018 alla luce sia della verifica a consuntivo di tutti gli elementi ed i dati rilevanti a tal fine, sia di quanto precisato al punto 4 del presente provvedimento;
4. Di demandare a eventuale successivo provvedimento dell'Amministrazione l'approvazione di ulteriori determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione aziendale finalizzate alla definitiva destinazione dei suddetti fondi.

Torino,

Dr. Luigi Preziosi